

CAMERA DEI DEPUTATI N. 348-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 febbraio 1949 (Stampato n. 195)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 febbraio 1949*

Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49

Presentata alla Presidenza il 14 marzo 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame si propone di raggiungere i seguenti scopi:

1°) abolizione della limitazione contenuta nel disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, in virtù del quale i saldi attivi di rivalutazione monetaria, risultanti dall'applicazione del decreto citato, potevano essere portati ad aumento del capitale per un importo non superiore ai due terzi, a condizione di una equivalente e contemporanea emissione di nuove azioni a pagamento o di obbligazioni convertibili in azioni;

2°) abolizione dell'obbligo che il trasferimento a capitale dovesse avvenire mediante aumento del valore nominale delle

azioni in circolazione e non con emissione di nuove azioni gratuite;

3°) abolizione dell'imposta di registro del 4 per cento sul trasferimento a capitale dei saldi attivi di rivalutazione;

4°) consentire la costituzione di speciali fondi di ammortamento in aggiunta a quelli costituiti con le normali quote di ammortamento, purché siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Le ragioni che hanno ispirato il provvedimento sono da ricercarsi nel profondo mutamento della situazione economico-finanziaria, che si è venuta attuando nel nostro Paese.

Le condizioni e le limitazioni previste negli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo

14 febbraio 1948, n. 49, si muovevano nel solco già tracciato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, e miravano:

1°) a frenare la tendenza alla crescente inflazione dei valori borsistici verificatasi nel primo semestre dell'anno 1947, quando le rivalutazioni degli enti patrimoniali, più che funzionare come strumento per adeguare le quote annuali di ammortamento al livello monetario conseguente alla svalutazione della lira, rappresentavano un incentivo al crescente gonfiarsi delle quotazioni e contribuivano a determinare un diffuso stato di apprensione sulle nostre vicende monetarie;

2°) ad attuare una politica di tesoreria imposta dalle pressanti ed inderogabili necessità del bilancio statale, che obbligavano ad assorbire la maggior parte dei mezzi disponibili sul mercato finanziario.

A distanza di tempo e considerando che è mutata la situazione della Tesoreria, è d'uopo ammettere che, esaurite in tutto o almeno in gran parte queste necessità, è opportuno, ai fini del finanziamento delle industrie, consentire l'afflusso dei nuovi capitali occorrenti per la ricostruzione, riconversione e rinnovamento degli impianti, e quindi rimuovere quegli ostacoli che oggi non possono non essere considerati che un inciampo alla ripresa ed allo sviluppo dell'attività produttiva.

La Commissione finanze e tesoro, nell'esaminare il testo del disegno di legge, quale è pervenuto dal Senato, ha espresso parere favorevole al provvedimento ed ai concetti che lo animano, ma ha ritenuto di dover apportare alcuni emendamenti, che, senza mutarne la sostanza, valessero a chiarirne meglio la portata.

Del secondo comma dell'articolo 1 viene proposta la soppressione perché, se da un lato è stata ritenuta pleonastica l'affermazione in esso contenuta, dall'altro esso poteva prestarsi ad una interpretazione contrastante col disposto del secondo capoverso del successivo articolo 2. In sostituzione, la Commissione ha proposto l'emendamento indicato.

Anche all'articolo 2 la Commissione ha proposto un emendamento inteso a precisare la natura dell'imposta che dovrà essere applicata ai saldi attivi di rivalutazione monetaria.

L'articolo 3 del disegno di legge, che è stato introdotto dal Senato, trova la sua giustificazione in considerazioni di evidente carattere economico, che postulano anche delle future conseguenze fiscali. Consentire il raddoppio delle quote di ammortamento e subordinare l'esenzione dall'imposta all'effettivo impiego nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro un dato termine, significa stimolare efficacemente una parte notevole dell'economia nazionale, in vista anche delle benefiche ripercussioni di carattere sociale cui può dar luogo. Significa inoltre consentire, da un lato, di avvicinarsi di più alle quote di ammortamento economicamente giuste e dall'altro di offrire bilanci più rispondenti alla realtà e di porre così le premesse per quella sincerità di rapporti tra contribuente e fisco, che stanno alla base dei criteri ispiratori della riforma tributaria.

Al primo comma dell'articolo 3 è stato, però, introdotto un inciso allo scopo di precisare che il fondo speciale di ammortamento, consentito in aggiunta alle normali quote di ammortamento, deve applicarsi ai soli cespiti monetariamente rivalutabili secondo la legge. Questo inciso è stato aggiunto tenendo conto dello spirito di una proposta di legge del collega Turnaturi, che intendeva limitare la rivalutazione ai cespiti per i quali effettivamente ricorreva la necessità della rivalutazione, con esclusione degli investimenti fatti in anni recenti (a partire dal 1946).

In considerazione dell'urgenza del provvedimento sottoposto al vostro esame è stato aggiunto l'articolo 4.

Con gli emendamenti che sono stati illustrati la Commissione finanze e tesoro vi propone l'approvazione del disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

ART. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria *B*. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 del Codice civile.

ART. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento pari a dette quote da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

Soppresso.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 maggio 1946, numero 436, è autorizzata la destinazione dei saldi attivi di rivalutazione monetaria per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente che le società e gli enti tassati in base a bilancio debbono accantonare in conformità all'articolo 2429 del Codice civile.

ART. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività a favore di terzi, concorrono, qualunque ne sia stata la destinazione, a formare il reddito di ricchezza mobile, categoria *B*, nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati.

Soppresso.

ART. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammortamento, costituito mediante quote annuali pari a quelle dell'ammortamento ammesso ai fini fiscali, sui cespiti

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi a quello dell'esercizio in cui sono stati costituiti.

rivalutati per conguaglio monetario, da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Identico.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.